

**TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA****LINEE GUIDA DI BUONE PRASSI IN MATERIA DI INTERVENTI SANITARI, SOCIALI
E GIURIDICI RELATIVI A FAMIGLIE CON FIGLI MINORENNI
COINVOLTE IN VICENDE SEPARATIVE GIUDIZIALI**

All'attenzione di:

**ASL TO4 di Chivasso – ASL TO3 di Venaria - CISS – CISA7 – CISCIRIE – CISSAC - UNIONE
NET- IN.RETE - CISS38 – CISSA
(denominati S.S. nel documento)**

PREMESSA

Le presenti Linee Guida si applicano a tutti i procedimenti giudiziari in materia di disciplina dei rapporti di filiazione nei quali l'autorità giudiziaria ravvisi la necessità di avvalersi della collaborazione dei Servizi pubblici. In modo particolare, a tutte quelle situazioni caratterizzate dall'impossibilità per i genitori di raggiungere autonomamente una condizione di equilibrio tale da assicurare, nell'ambito delle reciproche responsabilità genitoriali, un livello accettabile di sicurezza rispetto al benessere dei figli.

Negli anni si è assistito ad un progressivo aumento delle vicende separative familiari e all'aumento delle situazioni di conflittualità, sovente connesse a fragilità personali, relazionali, socio-sanitarie ed economiche.

Aiutare le coppie genitoriali a contenere l'evoluzione conflittuale e a contrastare le conseguenze che derivano da scelte di contrapposizione è interesse complessivo della collettività. L'evoluzione conflittuale di una vicenda separativa può, infatti, compromettere severamente le potenzialità della rete familiare di contribuire in modo efficace allo sviluppo dei suoi membri in età evolutiva e può trasformarsi in fattore di rischio per l'evoluzione personale dei soggetti coinvolti.

Nel corso della separazione intervengono magistrati, avvocati, operatori dei servizi pubblici, CTU e psicologi privati: ciascuno, secondo le proprie competenze, coopera al fine di preservare l'interesse preminente dei figli minorenni (L. 219/2012 – D.Lgs. 154/2013).

Il presente documento rappresenta il punto di arrivo di un percorso di conoscenza, confronto e formazione fra Magistrati del Tribunale Ordinario, Servizi Sociali e i seguenti Servizi Sanitari dell'ASL TO 4:

- Struttura Semplice di Psicologia della Salute in età evolutiva ASL TO4 (SS PSEE)
- Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile (SC NPI)
- Struttura Semplice di Psicologia della età evolutiva ASL TO3
- Ser.D.

ed è nato dall'esigenza:

- di sviluppare una cultura integrata tra le diverse discipline sui temi della responsabilità genitoriale, della gestione delle relazioni altamente conflittuali, della *facilitazione* degli accordi relativi all'affidamento dei figli;
- di individuare modalità utili ed efficaci di comunicazione e collaborazione tra i professionisti coinvolti;
- di implementare l'utilizzo di prassi condivise, affinché ciascun professionista, nel rispetto del proprio mandato, possa contribuire alla composizione del conflitto e alla costruzione di nuovi equilibri relazionali.

Il presente Protocollo si propone come strumento per valorizzare l'approccio integrato a problematiche complesse che investono gli apparati giudiziari, amministrativi e socio-sanitari.

1. FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

Questo Documento è condiviso tra i Magistrati e i Funzionari del Tribunale di Ivrea, i Servizi Sociali e i Servizi Sanitari afferenti al territorio dell'ASL TO4 e i Servizi Sociali di Venaria afferenti all'ASL TO3 e i Servizi Sanitari dell'ASL TO3.

I soggetti di cui sopra si impegnano a rispettare quanto previsto nelle presenti Linee Guida.

Il Giudice garantisce, come per legge, un procedimento che tuteli i diritti dei minori nell'ambito della famiglia con riguardo alle capacità affettive, educative e relazionali di tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto del diritto alla difesa e del contraddittorio.

Gli Operatori dei servizi sociali e sanitari garantiscono nel rispetto della normativa vigente, dei loro rispettivi codici deontologici, nei tempi e con le modalità *dettati dall'urgenza e gravità della situazione rappresentata* - da rendere in ogni caso compatibile con l'organizzazione e le risorse disponibili - nell'ambito della loro attività professionale nonché del mandato giudiziario ricevuto, il necessario supporto alla realizzazione di quanto previsto nel presente Protocollo.

Si ritiene che la conoscenza reciproca delle specificità professionali dei contesti organizzativi e delle rispettive norme deontologiche non possa che favorire un miglior esito rispetto agli obiettivi ed alle finalità del presente Protocollo.

2. INCARICO AI SERVIZI

Si concorda la formazione di un vademecum per individuare il servizio competente da incaricare, specie nella distinzione SS e NPI/PSEE e, ancora, tra NPI e PSEE creando una tabella di ripartizione competenze.

Premessa semantica: per "valutazione" si intende un'attività conoscitiva e relazionale finalizzata a rispondere al quesito dell'A.G.; per "presa in carico" un intervento continuativo di natura clinica/assistenziale, subordinato a consenso e compatibile con l'organizzazione del Servizio.

È opportuno che i Servizi possano ricevere dal Tribunale: nome, cognome, luogo di residenza/domicilio del minore dei genitori, degli avvocati di parte per poter subito comunicare e/o convocare per il loro tramite le parti. A tal fine, il giudice procedente nel provvedimento con cui dispone la presa in carico da parte dei Servizi indicherà le generalità complete e l'indirizzo del/dei genitori (in genere quelli della parte ricorrente), quelle del minore con specificazione del genitore con il quale risulta convivente, generalità dell'avvocato e domicilio eletto dello stesso.

È opportuno che l'incarico venga dato dall'autorità Giudiziaria direttamente a tutti i Servizi ritenuti competenti sul singolo caso. Sarebbe opportuno, pertanto, che i servizi ciascuno per quanto di competenza stilasse una lista puntuale delle specifiche competenze.

Nel caso in cui le residenze e i domicili dei membri del nucleo siano di territori differenti, il Servizio titolare del caso è il Servizio dove risiede il minore; in casi specifici, il Servizio titolare può chiedere collaborazione al Servizio di riferimento dell'altro genitore. In ogni caso, il giudice procedente potrà dare direttamente mandato anche a questo Servizio territorialmente competente in base alla residenza dell'altro genitore.

La competenza individuata dal giudice nel conferimento del mandato resta così radicata fintanto che non venga documentata una diversa residenza del minore e del/dei genitori, non potendosi dare seguito a richieste di trasferimento di incarico da parte dei Servizi nel caso di mutamento del solo domicilio /dimora di tali soggetti, che sono da intendersi non definitivi.

Per quanto riguarda la Struttura Semplice di Psicologia della Salute in età evolutiva e la Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile delle ASSL TO3 e TO4, avendo spesso situazioni condivise, nel caso il quesito

non sia specifico così come descritto sotto, l'incarico va dato ad entrambi i Servizi, in modo che, valutando le specifiche competenze caso per caso, si attivi nella prima fase il Servizio adeguato.

Il quesito ai Servizi sarà nello specifico:

- Per la SS PSEE il quesito di rilevare se esistono condizioni di pregiudizio in merito al funzionamento del minore e la tipologia del funzionamento delle relazioni familiari in merito alla vicenda separativa. In questa fase il Servizio relazionerà anche in merito alle successive fasi di valutazione e ai tempi necessari per attuarli.
- Per la SC di NPI il quesito è rilevare e monitorare la presenza di eventuali condizioni di disturbo relative al funzionamento del minore, facenti capo all'ambito del neurosviluppo e/o a patologie neurologiche o psichiatriche. In ogni caso, va evidenziato che tutte le separazioni comportano una sofferenza che potremmo definire fisiologica laddove solo in alcuni casi si sfocia nella patologia e a quel punto deve intervenire la NPI. Particolari difficoltà sono connesse ad incarichi che fin da subito impongono una sorta di medicalizzazione del caso nel senso che viene richiesto accertamento psichiatrico o neurologico, indagine non sempre necessaria e soprattutto che comporta un esame molto complesso e che richiede tempi lunghi.
- Per i Servizi Sociali di effettuare indagine sociale sulle condizioni di vita del minore presso ciascun genitore e sul suo rapporto con ciascun genitore; per i soli casi di assoluta urgenza, l'incarico sarà contenuto nei limiti del breve lasso di tempo concesso dall'urgenza
- Per il SERD potrà essere richiesto un riscontro sulla situazione dei genitori se già in carico o viceversa una valutazione con relativa presa in carico, con la precisazione che la presa in carico verrà disposta solo a fronte dell'effettivo consenso prestato in udienza da parte dell'interessato;

Il quesito dovrà indicare se la situazione sia conosciuta o sconosciuta, sempre che tale dato emerga dagli atti, diversamente, tale circostanza potrà essere verificata dai Servizi Coinvolti.

Nel coinvolgimento dei Servizi di Territorio, SS e PSSE dovranno tendenzialmente sempre essere coinvolti, laddove necessari garanti del benessere psicofisico della prole e della funzionalità nel nucleo familiare, laddove NPI e Ser.D. verranno coinvolti solo a fronte di specifiche allegazioni (e.g.: diagnosi di specifiche patologie, allegazioni di episodi di dipendenza et simili, di situazioni di grave disagio segnalato nel minore.

3. TEMPISTICHE

Importantissimo il rispetto del termine, alla luce della concatenazione dei tempi concepiti dalla norma, strettamente interdipendenti tra attività dei Servizi, difese delle parti e attività giurisdizionale.

I tempi sono indicativamente:

- **2 settimane** per i provvedimenti indifferibili anteprima udienza; la SS PSEE in questa situazione può esclusivamente dare informazioni se il nucleo familiare è già conosciuto e comunque nei limiti consentiti dall'urgenza: in questi casi potrà essere anche disposta la comparizione dei servizi incaricati in udienza.
- **40 giorni** nei casi di urgenze;
- negli altri casi, ritenuti non urgenti, **dai 3 ai 5 mesi circa** per gli approfondimenti.

Nel caso il rispetto dei termini non urgenti dovesse risultare impossibile in considerazione del carico di lavoro dei Servizi Incaricati, gli stessi si premureranno quantomeno di far pervenire all'A.G. una prima relazione informativa nel termine richiesto a fronte dei colloqui cd. di triage. **Laddove neanche ciò sia possibile, i Servizi Incaricati individueranno il professionista che parteciperà all'udienza per fornire le informazioni richieste dal giudice.**

L'incarico, in questo caso, dovrà essere portato a termine in tempi ragionevoli e funzionali allo svolgimento del processo e comunque non oltre i sette mesi dalla data dell'incarico.

INDAGINE PER PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI / ORDINI DI PROTEZIONE (15 giorni)

Il giudice indicherà, stante l'urgenza, gli specifici aspetti sui quali i Servizi potranno concentrare la loro indagine (e.g.: in caso di ordine di protezione, le specifiche allegazioni di violenza di cui al ricorso introduttivo, ovvero le relazioni con ciascun genitore);

INDAGINE URGENTE (40 giorni)

Nei casi urgenti il giudice valuterà se necessario incaricare fin da subito i servizi sociali e quelli sanitari competenti, per l'integrazione delle diverse valutazioni.

Si ipotizza il seguente **mandato iniziale urgente** (da indicare specificamente):

1) Il **Servizio Sociale** proceda con la presa in carico ed il monitoraggio del nucleo familiare, effettuando indagine sociale sulle condizioni di vita del minore presso ciascun genitore e sui rapporti con ciascuno di essi;

2) La **SS di PSEE** proceda con una prima rilevazione della situazione del minore, delle sue condizioni di benessere psico-fisico, e della genitorialità nel contesto separativo e indichi il progetto di presa in carico.

In relazione alla valutazione di gravità, di motivazione, e obiettivi identificati, verranno indicati i possibili interventi da mettere in atto: consulenza e sostegno alla genitorialità, approfondimento psicodiagnostico e valutazione capacità genitoriali ed in collaborazione con il Servizio Sociale indicazione dell'opportunità di attivazione del luogo neutro, di interventi educativi o di mediazione familiare/coordinamento genitoriale.

Entrambi i servizi, oltre a Ser.D. / N.P.I. laddove già coinvolti, avranno cura di indicare:

- **Ulteriori situazioni di pericolo/criticità non ravvisate/indicate dal giudice;**
- **Necessità del coinvolgimento di un Servizio non incaricato dal giudice;**
- **Eventuale esigenza di provvedimento giudiziale immediato, di cui i Servizi ravvisino la necessità (ferma restando la natura di indicazione).**

Dopo le prime relazioni che indicheranno la progettualità ritenuta utile e tutti i relativi interventi, il mandato potrà essere più specifico ed i tempi più lunghi, per consentire i necessari approfondimenti.

In questa seconda fase i Servizi tutti sono invitati ad un operare sinergico tra loro, nel superiore interesse del minore.

APPROFONDIMENTI

(dai 3 ai 5 mesi o nei tempi indicati dai servizi nella rilevazione)

Approfondimento Psicodiagnostico del minore

Il Servizio di Psicologia procederà alla valutazione del minore secondo la letteratura specifica e la procedura di test adeguata all'età e le problematiche emergenti.

Valutazione competenze genitoriali e della bigenitorialità

La valutazione delle competenze genitoriali e della bigenitorialità è un intervento successivo e specifico che richiede un tempo adeguato sia per la valutazione che per misurare la capacità di cambiamento dei genitori (non meno di 6 mesi).

La valutazione delle capacità genitoriali e della bigenitorialità e della capacità di cambiamento è un percorso multiprofessionale che prevede l'intervento di psicologi, assistenti sociali, educatori, e altre figure professionali che siano coinvolte nella presa in carico del minore e dei genitori.

Gli obiettivi del trattamento multiprofessionale delle capacità genitoriali devono riguardare tutte le aree di vita della famiglia.

Il percorso di valutazione/trattamento si articola in varie fasi e in base alle problematiche emergenti potrebbe coinvolgere i Servizi degli adulti (Ser.D, DSM, DPAA). Se non vi è uno specifico incarico dell'Autorità Giudiziaria a questi Servizi, sarà cura dei Servizi incaricati segnalare all'A.G. l'opportunità di coinvolgere il quel determinato Servizio.

Valutazione di personalità del genitore

Per la valutazione di personalità sono competenti i servizi degli adulti, secondo la relativa organizzazione territoriale, e vanno incaricati direttamente. Qualora non siano incaricati ed emergano nel corso dell'istruttoria elementi che richiedono un approfondimento da parte del DSM saranno gli stessi Servizi incaricati ad indicare al giudice la necessità di procedere a una valutazione sulla struttura di personalità dei genitori, al fine di permettergli di adottare le misure necessarie e fornire eventuale incarico.

4. ART. 473-BIS n. 27 C.P.C. - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SOCIALE/SANITARIA

Nella redazione della relazione, ferme le impostazioni metodologiche ed espositive di ciascun professionista, **il focus si attenziona sui** seguenti 3 punti:

- a) fatti accertati;**
- b) dichiarazioni delle parti;**
- c) valutazioni dei professionisti.**

Sarà dunque necessario distinguere e precisare a quali di questi aspetti si riferisce il professionista.

Metodologia e bibliografia

Nei casi in cui si effettua la valutazione di personalità degli adulti andrà indicata la metodologia scientifica utilizzata e l'eventuale bibliografia cui si è attinto, anche se in maniera sintetica.

Dopo la valutazione e in caso di mandato di proseguimento degli interventi, i Servizi Sociali e Sanitari relazioneranno in base all'andamento della situazione ed in ogni caso secondo le scadenze delle successive udienze.

La trasmissione della relazione dovrà avvenire necessariamente in formato pdf editabile e senza nota di accompagnamento (o lettera di trasmissione), dovendo entrare direttamente nello storico del fascicolo, senza alcun altro documento.

I Servizi s'impegnano a non effettuare ulteriori trasmissioni su pec della medesima relazione trasmessa su PCT.

Si chiarisce che i servizi non sono parti del fascicolo, quindi, agli stessi vengono comunicati solo i provvedimenti che espressamente il giudice ordina siano comunicati, non ogni evento del fascicolo, e nemmeno i provvedimenti che definiscono il processo tra le parti. Questo a chiarimento definitivo delle numerose richieste di esito del procedimento che pervengono a mezzo pec.

5. RAPPORTI TRA SERVIZI E IL CTU

Risulta importante distinguere tra quanto compete ai servizi e quanto è necessario demandare, da parte del Tribunale, ad apposita CTU.

La CTU può offrire un'analisi della situazione esaustiva sulla qualità dei legami familiari, sulle caratteristiche personologiche dei genitori, sulla loro capacità genitoriale, sui vissuti emotivi e sui legami affettivi dei figli, poiché è previsto un quesito chiaro e dettagliato nei tempi e nei contenuti, è affidata dal Giudice a psicologi esperti e formati in psicologia giuridica, segue linee guida definite dall'Ordine Nazionale Psicologi, e soprattutto prevede la garanzia di un contraddittorio attraverso la presenza dei CTP individuati dalle parti. Tutti questi elementi suggeriscono che venga disposta una CTU quando:

- la conflittualità tra i coniugi sia particolarmente alta, e così appaia al Giudice o ai Servizi che iniziano il loro mandato e relazionano al Tribunale,
- quando nell'intervento dei servizi si evidenzia una problematica psicologica importante dal punto di vista clinico per il/i genitori o per il/i figli, che interviene in modo significativo nei rapporti familiari

La CTU ha obbligo di riferire esclusivamente al giudice. Nell'ambito del percorso di indagine, i Servizi però possono avere necessità di un confronto con il CTU da concordare direttamente con quest'ultimo.

La CTU, trattandosi di professionista che ha una propria metodologia, potrebbe ritenere di non rapportarsi o coordinarsi con i Servizi.

Premesso che il coordinamento e la collaborazione è sicuramente utile, il Tribunale potrebbe inserire nel quesito alla CTU:

- di sentire anche i Servizi;
- qualora suggerisca interventi e percorsi, che devono essere effettuati dai Servizi, di avere cura di rapportarsi con i Servizi preventivamente per verificarne la fattibilità, sulla base anche delle risorse dei Servizi medesimi.

NDR: appare opportuno tracciare una distinzione fra ricorso ai Servizi di Territorio e disposizione CTU. Ovverossia: di regola, l'incarico alla CTU viene fornito successivamente alla prima udienza, laddove con il provvedimento di fissazione della stessa si fornisce sin da subito l'incarico ai Servizi di Territorio per una relazione "esplorativa", che possa orientare il magistrato nelle scelte successive.

Pertanto, i Servizi incaricati, all'esito della prima indagine ad essi commissionata, potranno segnalare al Magistrato l'opportunità di un approfondimento peritale (CTU).

6. PROVVEDIMENTI

L'incarico ai Servizi cesserà secondo le indicazioni del mandato e, comunque, in ogni caso con la pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.

L'incarico potrà proseguire solo ove il provvedimento che definisce il giudizio, contempli una prorogatio, per l'espletamento della quale i Servizi Sociali e Sanitari agiranno secondo le indicazioni del Giudice e secondo le seguenti specifiche:

- Servizi Sociali richiedono di avere mandato di monitoraggio "fino a che i Servizi lo ritengano necessario", essendo un'attività i cui tempi variano a seconda delle singole situazioni.
- Nei provvedimenti definitivi che dispongono i luoghi neutri verrà inserita una formula che lasci un termine di chiusura dell'intervento alla decisione dei Servizi "lo stesso durerà fintanto che il Servizio incaricato lo ritenga necessario, con possibilità di liberalizzazione secondo tempi e modi individuati dai Servizi".
- Nei provvedimenti per le SS Psicologia della Salute in età evolutiva, è opportuno disporre nel provvedimento definitivo del procedimento un generico mandato di presa in carico fino a quando ritenuto necessario dai Servizi stessi.

I provvedimenti definitivi dei procedimenti comportano il passaggio in archivio del procedimento stesso e quindi il Tribunale non ha più poteri al riguardo. Quando le stesse parti adiscono nuovamente il Tribunale si tratta di un procedimento nuovo. È importante in tali casi che i Servizi, incaricati nuovamente dall'A.G., comunichino l'esistenza di precedenti procedimenti con incarico al Servizio, affinché l'A.G. possa valutare se richiedere la documentazione pregressa.

7. AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE

L'affido ai Servizi richiede una, almeno temporanea, assoluta incapacità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con grave pregiudizio per la prole. Può conseguire solo a CTU salvo casi estremi di riscontro oggettivo agli atti (e.g.: violenza sulla prole, decisioni palesemente dannose etc.).

In tal caso, il suggerimento venga adottato di comune accordo dalla totalità dei servizi coinvolti. Si sottolinea l'importanza di avere precise indicazioni sugli ambiti decisionali del Servizio.

NDR: sul punto, il provvedimento di affido potrebbe prevedere elencazione casistica dei settori più "critici" nei quali i Servizi affidatari si trovano ad operare nella loro qualità di affidatari, così da chiarire il contenuto dell'incarico ed agevolarne lo svolgimento, specie in caso di contestazioni e/o relazioni con la dimensione amministrativa. Si chiede pertanto ai soggetti partecipanti al presente tavolo di lavoro di voler gentilmente predisporre e condividere un elenco con tutti i settori "critici" sui quali occorre che il mandato del giudice prenda espressamente posizione.

In questa norma (riforma Cartabia) è reintrodotta la durata massima di 24 mesi, ma prorogabile.

Con riforma (art. 5 bis L. 184/1983 come modificato dalla Legge Cartabia) è prevista anche la nomina di un curatore.

I servizi dovranno in questi casi indicare chiaramente (salvo esigenze di segretezza a tutela dei minori) la risorsa o struttura presso la quale ritengono sia necessario disporre la collocazione del minore, se non ritenuto possibile mantenere almeno la collocazione presso uno dei genitori.

Con la precisazione che:

- Il provvedimento di affido ai Servizi Sociali deve necessariamente prevedere un termine;
- Nel caso l'affido sia confermato/disposto con sentenza conclusiva del procedimento, la Cancelleria del Tribunale avrà cura di comunicare al Servizio incaricato il numero RG del procedimento tutelare nato in seguito all'affido ed alla chiusura del procedimento;

NDR: un altro problema emerso in sede di primo incontro è quello del "sub-affidamento", ovvero della necessità di garantire che la famiglia etero collocataria, pur non formalmente affidataria, possa operare in autonomia nello svolgimento delle attività necessarie all'incarico ricevuto (e.g.: interfaccia con INPS per A.U. ed emolumenti vari, interfaccia con uffici EE.LL. / ministeriali, relazione con Scuola, SSN et similia). A tal fine, nel provvedimento di affido ai Servizi Sociali il magistrato darà indicazioni sul coordinamento tra attività dell'affidatario e delle risorse individuate come collocatarie, anche sulla base delle puntualizzazioni rese dai Servizi.

8. CASI PARTICOLARI

In ragione del loro mandato, i Servizi possono venire a conoscenza della pendenza di procedimenti civili relativi a genitori e/o nuclei già seguiti da tempo. In merito, si sottolinea che **devono portare** a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria le criticità presenti e rilevanti.

Nella fattispecie del procedimento penale, per far pervenire le informazioni in modo formale e corretto, è necessario inviare una relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario:

1. Quando il procedimento è chiuso se i Servizi rilevano una situazione di pregiudizio per il minore devono effettuare una segnalazione al P.M. presso il Tribunale per i minori;
2. Il Giudice Tutelare ha solo poteri di vigilanza e quindi non può adottare alcun provvedimento a tutela dei minori quali decadenza responsabilità genitoriale, ecc.;
3. I Servizi incaricati con provvedimento del giudice avranno cura di segnalare allo stesso l'eventuale pendenza di procedimenti avanti al Tribunale per i Minorenni, alla luce dei complessi profili di competenza disciplinati dall'art. 38 disp. att. c.c.;
4. I Servizi incaricati provvederanno a segnalare l'eventuale presentazione di querele / esposti / segnalazioni alle FF.OO. da parte delle parti, fra di loro ovvero nei confronti dei terzi, sempre che ciò non metta a rischio l'incolumità dei soggetti interessati dal loro incarico; in questo caso, sarà cura interessare il magistrato in ordine alle criticità emerse segnalando la necessità di approfondire i frangenti interessati da querele/esposti/segnalazioni che non ritengano di condividere per la tutela delle parti.

9 MEDIAZIONE FAMILIARE, SUPPORTO ALLA GENITORIALITA' E COORDINATORE GENITORIALE

Gli interventi di cui al titolo del presente articolo vengono elencati in ordine di progressiva incisività e gravità della situazione sottoposta ai Servizi in punto di conflittualità, laddove la mediazione può essere considerata un intervento "entry level", per la minima conflittualità fra le parti (difficoltà di coordinamento,

decisioni comuni et similia), il supporto alla genitorialità prevede invece specifiche incapacità o settori della genitorialità per i quali prevedere un programma di sviluppo, mentre il coordinatore genitoriale interviene solo per i casi di conflittualità più estrema.

Con la precisazione che:

- Il coordinatore genitoriale non può appartenere al Servizio incaricato;
- La nomina del coordinatore genitoriale sospende d'ufficio l'incarico al Servizio;
- Il coordinatore genitoriale è individuato dalle parti, è una soluzione onerosa e può anche costituire una applicazione pratica della figura di Esperto disciplinata dall'art. 473 bis.26 c.p.c.

10. MEDIAZIONE FAMILIARE

Si precisa che l'intervento di mediazione familiare potrà essere attivato dal Servizio, su richiesta delle parti o su invito del giudice, qualora il Servizio disponga delle risorse necessarie.

11. ART. 473 BIS n. 43 – DIVIETO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

L'articolo prevede il divieto di iniziare il percorso di mediazione in caso di risvolti di rilevanza penalistica della vicenda.

Al comma 2 dice che il mediatore interrompe immediatamente il percorso se emerge un profilo della vicenda di rilevanza penalistica.

12. TRASMISSIONE DEGLI ATTI AI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Il presente protocollo prevede che in ogni procedimento relativo ai minorenni per il quale sia opportuno conferire un incarico ai servizi sociali e sanitari, il Giudice, nel contraddittorio delle parti, indichi gli atti e i documenti facenti parte del fascicolo di causa che debbano essere inviati ai servizi, al fine di consentire una valutazione più completa, approfondita, esaustiva e partecipata dei casi trattati.

È fatto divieto assoluto alle parti di inviare memorie, comunicazioni o missive non acquisite al fascicolo processuale agli operatori incaricati dei Servizi, se non autorizzate dal Giudice. I Servizi, pertanto, non dovranno tenere in alcun conto tali eventuali scritti, frutto di produzione non autorizzata, ai fini dell'incarico processuale e della propria valutazione.

È fatto assoluto divieto ai Servizi socio-sanitari di fornire informazioni al di fuori delle relazioni disposte dal Giudice sulle attività da loro compiute salvo richiesta o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

13. TRASMISSIONE DEGLI ATTI DAI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Nel comunicare le relazioni richieste dal Tribunale di Ivrea, i Servizi Socio-Sanitari firmatari utilizzeranno esclusivamente il formato .pdf editabile (più agevole da trasportare nel corpo del testo degli atti giudiziari, laddove necessario citarne passaggi) che verrà comunicato al Giudice richiedente tramite il gestionale consolle-pct. A tal fine, gli sportelli di prossimità competenti per il Tribunale di Ivrea restano a disposizione per consentire ai Servizi interessati l'accesso al gestionale consolle-pct.

Laddove i Servizi incontrassero delle difficoltà in punto firma elettronica/digitale/qualificata, si precisa che può essere sufficiente una firma scannerizzata ed incollata nel corpo del pdf, atteso che la firma rilevante è quella apposta in automatico al momento della creazione della busta della comunicazione telematica che viene recapitata al Tribunale.

14. VERIFICHE

Le presenti Linee Guida hanno validità triennale e si intendono tacitamente prorogate fatte salve eventuali modifiche e integrazioni proposte da parte dei firmatari. I soggetti interessati dalle presenti Linee Guida si impegnano a procedere a verifiche di attualità ed efficacia delle stesse, con incontri operativi di confronto da tenersi in sede di osservatorio permanente, salvo urgenze.
Si concorda di prevedere un primo incontro a sei mesi dalla data di emanazione e successivamente annuale per la verifica e il confronto sull'applicazione delle linee guida e su eventuali necessità di integrazione o modifiche o adeguamenti a eventuali interventi normativi.

Ivrea 7/10/2026

IL MAGISTRATO
COORD. SEZIONE CIVILE

Rossella Mastropietro

IL PRESIDENTE

Antonina Mussa

IL FUNZIONARIO
RESP. SEZIONE CIVILE
Anna Francesca Taverri

